

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione Generale

Roma, 24/11/2009

Circolare n. 117

*Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Direttori delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici*

e, per conoscenza,

*Al Commissario Straordinario
Al Presidente e ai Componenti del
Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio
dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti
delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali*

OGGETTO: Istruttoria delle richieste di integrazione salariale ordinaria da parte di aziende soggette a contrazioni ricorrenti della produzione, in particolare calzaturiere. Integrazioni criteri.

SOMMARIO: *Integrazioni criteri per la valutazione di richieste di integrazioni salariali da parte di aziende soggette a contrazioni ricorrenti della produzione, in particolare calzaturiere.*

I criteri, per la valutazione delle richieste indicate in oggetto, richiamati dalla circolare n. 249 del 28 novembre 1990, fino al 31 dicembre 2010, vanno valutati alla luce della lettera circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 5251 del 30 marzo 2009 che ha aggiornato, in

materia di crisi aziendali, le cause di crisi includendo anche quelle imputabili a situazioni esterne all'azienda che comportino una ricaduta sui volumi produttivi o sui volumi di attività e di conseguenza sull'occupazione.

Tuttavia si richiama l'attenzione sul fatto che nella valutazione di tali criteri va data una particolare rilevanza al periodo dell'anno in cui si verifica la sospensione, in tali casi occorrerà acquisire gli elementi che comprovano una reale mancanza di commesse per distinguere tali casi da quelli che sono riconducibili ad una ricorrente sosta stagionale per i quali si conferma l'applicabilità della predetta circolare n. 249/1990.

Il Direttore Generale f.f.
Nori